

**Condizioni di esecuzione dell'accordo quadro con più operatori economici, senza successivo confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., finalizzato all'affidamento dei servizi di redazione della documentazione necessaria alla presentazione della SCIA e/o della domanda di autorizzazione all'organizzazione di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo**

### **PREMESSO CHE**

- il servizio Cultura, Turismo e Comunicazione del Comune di Prato promuove e realizza, mediante le proprie Unità Operative, numerose iniziative che si svolgono sul territorio pratese e che si rivolgono alla cittadinanza, perseguendo per loro tramite il raggiungimento delle finalità proprie dell'Amministrazione.
- le iniziative organizzate del Servizio scrivente hanno sede in molteplici luoghi, individuati dall'Amministrazione in base alla tipologia di spettacolo da mettere in scena;
- presupposto per la realizzazione di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo è la presentazione della documentazione necessaria alla SCIA o alla richiesta di autorizzazione per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo.
- a tal fine la UO Attività culturali, Politiche giovanili e Scuola di Musica ha pubblicato sulla piattaforma TUTTOGARE, un avviso di ricognizione esplorativa di mercato preliminare all'individuazione di uno o più operatori economici cui affidare - con le modalità dell'accordo quadro concluso con più operatori economici - i servizi di redazione della documentazione necessaria alla presentazione della SCIA o della domanda di autorizzazione all'organizzazione di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, appartenenti alle seguenti tipologie di evento:
  - I. Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza delimitazione dell'area
  - II. Attività di spettacolo o intrattenimento con capienza pari o inferiore a 200 persone
  - III. Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con capienza superiore a 200 persone
  - IV. Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività
- con l'avviso di cui sopra sono stati richiesti, per i servizi connessi alle diverse quattro tipologie di spettacolo, quattro diversi prezzi;
- in base al suddetto avviso, i servizi sono affidati, con contratti attuativi, all'operatore che ha offerto, per singola tipologia di attività, il prezzo più basso;
- si precisano in questa sede le modalità con cui si procede a detti affidamenti attuativi;
- con DD..... si dava atto degli esiti della ricognizione di mercato di cui all'avviso in parola, si procedeva all'affidamento dei servizi oggetto dell'Accordo quadro e si approvava lo schema del presente accordo quadro medesimo;

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DELL'ACCORDO**

Il presente accordo quadro ha per oggetto i servizi di redazione della documentazione necessaria alla presentazione della SCIA o della domanda di autorizzazione all'organizzazione di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, appartenenti alle seguenti tipologie di evento:

- I. Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza delimitazione dell'area
- II. Attività di spettacolo o intrattenimento con capienza pari o inferiore a 200 persone
- III. Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con capienza superiore a 200 persone
- IV. Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività

## **ART. 2 OPERATORI ECONOMICI E AFFIDAMENTI ATTUATIVI**

Con il presente Accordo gli operatori economici si impegnano a stipulare contratti attuativi aventi ad oggetto i servizi di cui alle attività descritte ai numeri da I. a IV. dell'art. che precede.

L'Accordo quadro è concluso con i seguenti operatori economici:

- Luca Tocchio (P.IVA \_\_\_\_\_)
- Domingo Aragona (P.IVA \_\_\_\_\_)

Ai singoli affidamenti attuativi si procederà senza riapertura di confronto competitivo e sulla base dei prezzi preventivati degli operatori economici.

Per ciascuna categoria di attività dei cui all'art. 1, gli affidamenti attuativi dell'Accordo quadro saranno disposti nei confronti dell'operatore economico che ha presentato il preventivo (prezzo) più basso in relazione alla specifica categoria di attività oggetto dell'affidamento attuativo di volta in volta in questione, fatto salvo quanto precisato nel prosieguo del presente articolo.

In ragione dei prezzi preventivati dai suddetti operatori economici, i singoli affidamenti attuativi saranno disposti:

- nei confronti di Luca Tocchio (P.IVA \_\_\_\_\_) per le pratiche relative a: I. *attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza delimitazione dell'area* e III. *attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con capienza superiore a 200 persone*;
- nei confronti di Domingo Aragona (P.IVA \_\_\_\_\_) per le pratiche relative a: II. *attività di spettacolo o intrattenimento con capienza pari o inferiore a 200 persone* (precisando che fino al 31.12.2023, come sancito dall'art. 7 L.14/2023 del 24.02.2023 (legge di conversione del Decreto Milleproroghe (DL 198/2022), per eventi fino alle 1000 persone si applica la normativa di cui alla tipologia di attività n. II. Indicata all'art. che precede) e IV. *attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività*.

Nel caso in cui uno dei due operatori economici dichiarasse l'impossibilità di eseguire la prestazione di cui all'affidamento attuativo (Luca Tocchio per le attività nn. I. e III e Domingo Aragona per le attività nn. II e IV.), ferme restando le penali di cui all'art. 8 e le ipotesi di risoluzione di cui all'art. 11, l'Amministrazione può addivenire alla stipula di contratto attuativo con l'altro operatore economico firmatario del presente accordo, al prezzo preventivato dal medesimo per la tipologia di manifestazione oggetto di rinuncia.

Pertanto, fermo restando quanto indicato agli artt. 8 e 11:

- in caso di singola rinuncia espressa da Luca Tocchio per le attività I e III, le medesime potranno essere affidate, con contratto attuativo, a Domingo Aragona.
- in caso di singola rinuncia espressa da Domingo Aragona per le attività II e IV, le medesime potranno essere affidate, con contratto attuativo, a Ing. Luca Tocchio.

Per il dettaglio degli adempimenti connessi alla presentazione di Scia per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo o alla richiesta di autorizzazione di manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, si rimanda alla vigente normativa in materia nonché al vigente Regolamento comunale per attività di pubblico spettacolo.

## **ART. 3 DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente accordo avrà la durata di mesi 24 a far data dalla sottoscrizione o dal primo affidamento attuativo dell'accordo quadro e potrà essere rinnovato per un massimo di altri due anni, anche con singoli rinnovi annuali.

I singoli contratti applicativi possono superare il termine massimo di durata del presente accordo quadro solo nei casi in cui siano stipulati entro il termine di vigenza dell'accordo quadro medesimo e comunque solo se necessari agli adempimenti connessi ad iniziative già approvate alla data della stipula.

Resta inteso che il rinnovo dell'accordo quadro è una facoltà alla quale l'Amministrazione può o meno decidere di ricorrere – tenuto conto della corretta esecuzione del servizio e allorché ricorrano le condizioni per cui le previsioni in merito a esigenze e necessità della stessa possano ritenersi confermate, nonché in base ad altre proprie insindacabili valutazioni – e che, allorché detta facoltà sia effettivamente attivata, potrà esserlo anche per periodi inferiori a 24 mesi (periodo questo da intendere quindi come periodo massimo rinnovabile). Il valore corrispondente al periodo di rinnovo – essendo il rinnovo una facoltà del Committente la cui attivazione è quindi del tutto eventuale – è stato calcolato al solo scopo della determinazione del valore massimo che complessivamente può essere eventualmente raggiunto dall'affidamento/accordo quadro, ai fini delle soglie di cui al D.lgs. 50/2016 e al D.L. 76/2020 (convertito con L. 120/2020) come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito con L. 108/2021) e dell'acquisizione del relativo CIG (Codice Identificativo Gara).

#### **ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Gli operatori economici firmatari il presente accordo, si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di pubblico spettacolo e pubblica sicurezza e a presentare – nei tempi prescritti - tutta la documentazione necessaria alla regolare esecuzione delle attività di pubblico spettacolo per le quali si procede mediante affidamento attuativo. Gli operatori economici assumono altresì l'impegno a rispettare tutte le applicabili disposizioni normative e/o regolamentari che dovessero entrare in vigore nel corso del periodo di validità dell'accordo quadro.

In particolare, per le quattro tipologie di attività di spettacolo e quindi per la presentazione della relativa documentazione, le parti si impegnano a prendere visione e rispettare quanto prescritto dalla normativa vigente in materia nonché dal vigente Regolamento comunale per il pubblico spettacolo.

Gli operatori economici si impegnano a:

- redigere e/o presentare quanto necessario alla comunicazione e/o al rilascio dell'autorizzazione temporanea di pubblico spettacolo
- effettuare sopralluoghi conoscitivi sul luogo dell'evento;
- presenziare alle riunioni di coordinamento con la committenza e/o con la/le azienda/e incaricata/e degli allestimenti al fine di determinare il lay-out della manifestazione e concordare le misure di sicurezza (servizio di vigilanza, presidi antincendio, ecc.), sanità (eventuali servizi igienici supplementari) e altro;
- elaborare relazione tecnica asseverata comprensiva della determinazione del livello di rischio (algoritmo di Maurer) ai fini della comunicazione al 118 del piano sanitario;
- elaborare Planimetria con lay-out della manifestazione;
- elaborare del Piano di emergenza e di evacuazione della manifestazione comprensivo di procedure e planimetrie dei luoghi con l'indicazione del sistema di vie di esodo e dei presidi antincendio;
- provvedere alla comunicazione al 118;
- provvedere all'invio al SUAP mediante portale STAR;
- provvedere alla valutazione previsionale impatto acustico e alla richiesta di deroga con relativa attività di monitoraggio e controllo come previsto dalla normativa vigente (L'autorizzazione di deroga alla rumorosità ha durata biennale e resta valida per tre edizioni (2023, 2024 e 2025) per cui la relazione acustica sarà richiesta e dovuta solo per la prima edizione (purché a invariate condizioni di realizzazione delle iniziative).

L'operatore economico si obbliga inoltre a:

- garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio affidato secondo quanto previsto dal presente accordo quadro, a svolgere le attività con le modalità e nel rispetto dei termini qui specificati, a segnalare e comunicare, fra l'altro, ogni problema dovesse insorgere nell'espletamento del servizio, ogni variazione della propria ragione sociale o

trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa;

- assume interamente la responsabilità civile (e/o di ogni altro tipo si configuri) per danni causati a persone e/o cose derivanti dall'esecuzione, in ogni suo aspetto, dei servizi affidati, e mezzi utilizzati, da ogni operazione effettuata, e per tutta la durata del servizio; tale responsabilità è da intendere nei confronti sia di terzi (tra cui si intende compresa l'Amministrazione comunale) sia di propri operatori. L'operatore economico deve pertanto essere provvisto di adeguate polizze e coperture assicurative per l'espletamento dei servizi affidati. L'Amministrazione comunale (e i suoi amministratori e dipendenti) sarà pertanto da considerare interamente sollevata da ogni responsabilità od onere relativi a quanto indicato al presente punto e indenne anche per ogni danno imputabile all'affidatario e non coperto dalla sua polizza, con esclusione altresì di qualsiasi opposizione di eventuali franchigie/scoperti e di qualsiasi possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione stessa (e dei suoi amministratori e dipendenti).

Il Comune di Prato si impegna a comunicare con congruo anticipo il calendario delle iniziative al fine di rispettare i termini normativi di presentazione della documentazione di cui trattasi.

L'esecuzione dei singoli affidamenti dovrà in ogni caso avvenire in base alle indicazioni del committente

#### **ART. 5 VALORE DELL'ACCORDO QUADRO**

Gli operatori economici si impegnano a rispettare tutti i prezzi - preventivati in sede di ricognizione di mercato di cui alle premesse.

I prezzi dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.

L'importo massimo dell'accordo quadro per il biennio è pari a € 20.000,00 netti, considerata la totalità degli affidamenti, indipendentemente dalla tipologia e dal destinatario dell'affidamento attuativo.

In caso di rinnovo, valore complessivo dell'accordo quadro (per 4 anni) ammonta ad € 35.000,00. Tale importo massimo sarà da considerarsi valido anche nel caso in cui nel primo biennio il totale degli affidamenti attuativi risultasse inferiore all'importo stimato di € 20.000,00. In tale ultimo caso, la differenza tra il valore massimo dell'accordo quadro del biennio (€ 20.000,00) e il valore totale degli affidamenti attuativi disposti in tale periodo potrà essere destinata ad affidamenti attuativi che dovessero essere disposti nel corso degli eventuali periodi di rinnovo, fermo restando il limite del valore massimo complessivo dell'accordo quadro (€ 35.000).

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non impegna comunque in alcun modo l'Amministrazione a concludere contratti applicativi dell'accordo quadro, né a concluderli necessariamente per tutte le quattro tipologie di attività sopra indicate, né tanto meno a predeterminare una ripartizione esatta dell'importo massimo per ciascuna delle 4 tipologie di attività/affidamenti attuativi ;

I singoli affidamenti attuativi sono subordinati alla realizzazione di eventi di pubblico spettacolo per i quali sia richiesta la presentazione della documentazione descritta all'art. 3 che precede, in base alla tipologia di evento (da I. a IV.).

nel caso in cui l'Amministrazione non realizzasse eventi appartenenti a una o più delle tipologie sopra indicate, non si procederà pertanto alla stipula di alcun contratto applicativo.

I singoli affidamenti saranno formalizzati tramite invio di buoni d'ordine.

#### **ART. 6 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il corrispettivo relativo al singolo affidamento attuativo, sarà erogato, previa presentazione di regolare fattura da presentare:

- per attività di cui ai nn. II e IV sotto le 200 persone: in seguito alla presentazione della Scia e della documentazione allegata
- per attività di cui ai nn. I, III e IV sopra le 200 persone: in seguito al rilascio di autorizzazione temporanea di pubblico spettacolo

**ART. 7**  
**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Gli operatori economici, assumono con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro gli obblighi previsti dalla L. 136 del 13/08/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**ART. 8 PENALI**

Nel caso l'operatore economico ritenga di non poter rispettare le condizioni indicate al precedente art. 3, dovrà darne motivata giustificazione attraverso comunicazione da effettuare tempestivamente rispetto alla richiesta di intervento/integrazione inviata dalla UO Attività culturali, Politiche giovanili e Scuola di Musica. Qualora le ragioni addotte dall'affidatario non siano ritenute giustificate, là dove effettivamente si verificano ritardi, si darà luogo all'applicazione di una penale pari ad € 50,00 per giorno di ritardo rispetto alla data indicata dall'Amministrazione per intervento/integrazione e/ presentazione della documentazione.

Per ogni altro inadempimento o caso di non corretto svolgimento dei servizi in oggetto, UO Eventi, Politiche giovanili e Scuola di Musica si riserva la facoltà di applicare penali commisurate alla gravità del fatto, comunque entro il limite massimo dell'1% del complessivo ammontare netto contrattuale per ciascuna applicazione sanzionatoria; le penali saranno applicate mediante trattenuta sui corrispettivi da erogare all'affidatario

La contestazione degli inadempimenti o dei casi di non corretto svolgimento dei servizi in oggetto, saranno contestati dalla UO Eventi, Politiche giovanili e Scuola di Musica senza particolari formalità, e l'affidatario avrà 2 giorni di tempo per presentare le proprie giustificazioni; decorso inutilmente tale termine o ritenute non accoglibili le giustificazioni presentate, si procederà alla definizione ed applicazione della penale.

In caso di ritardi, inadempimenti o non corretta esecuzione dei servizi giudicati di particolare gravità, nonché in caso di recidività giudicata di particolare gravità, la UO Eventi, Politiche giovanili e Scuola di Musica si riserva – a seguito di procedura di contestazione analoga a quella indicata al periodo precedente – la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto.

In caso di risoluzione del rapporto, all'affidatario spetterà esclusivamente il corrispettivo per servizi effettivamente svolti e non ancora pagati, detratta l'applicazione delle relative penali e fatto salvo il risarcimento di ogni altro eventuale danno subito.

**ART. 9**  
**FUNZIONI DI CONTROLLO**

Le funzioni di controllo in merito ai servizi oggetto del presente accordo sono attribuite al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Areta Volpe

**Art. 10**  
**TITOLARE E RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI**

Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante del Comune di Prato, ovvero il Sindaco protempore.

La Dott.ssa Rosanna Tocco, quale responsabile del trattamento dati del Comune di Prato, nomina quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, con riferimento ai dati trattati per singolo affidamento attuativo:

- Ing. Luca Tocchio
- Ing. Domingo Aragona .

La presente nomina ha valore fino a espressa revoca del responsabile del trattamento e decadrà alla scadenza del presente accordo.

Il responsabile deve assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento dati di cui al presente accordo.

**ART. 11**  
**RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO**

Il presente accordo si considera automaticamente risolto per entrambi i servizi affidati come previsto dall'art. 2 che precede :

1. qualora l'operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari
2. nei confronti dell'operatore economico che rinunci, per tre volte consecutive, agli affidamenti attuativi dei servizi di cui al precedente art. 1.

L'accordo resta comunque valido nei confronti dell'altro operatore, sia per i due affidamenti originari, che per gli altri due per i quali l'accordo è risolto.

Restano validi i prezzi presentati in sede di preventivo, sulla base dei quali saranno formalizzati i nuovi affidamenti.

## **ART. 12 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie aventi a oggetto condizioni ed esecuzione del contratto è competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Prato.

## **Art. 13 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente Accordo Quadro si rinvia espressamente al D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e alle fonti legislative e regolamentari ad esso riferite, alle linee guida dell'ANAC nonché ai decreti ministeriali dallo stesso previsti, e a tutte le leggi e regolamenti in materia di pubblico spettacolo, al codice civile, nonché alle disposizioni legislative che saranno emanate nel corso della validità del presente accordo, in quanto applicabili.

## **Art. 14 CODICE DEONTOLOGICO**

Gli operatori economici dichiarano di avere preso visione e di accettare il Codice deontologico degli appalti del Comune di Prato approvato con Delibera di Giunta n. 726 del 4 ottobre 2005.

## **Art. 15 NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI**

Gli operatori economici sono stati informati degli obblighi di condotta cui sono tenuti i dipendenti del Comune di Prato con particolare riferimento ai contratti e agli atti negoziali ai sensi del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Delibera di Giunta n. 12 del 30 gennaio 2014.

## **Art. 16 INFORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 gli operatori economici sono informati che i dati contenuti nel 14 presente accordo saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Gli operatori economici dichiarano di avere preso visione dell'informativa per la protezione dei dati.